

1) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano in luogo del Tribunale di Cagliari in cui ha sede la società .

s.n.c.;

2) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, disporre la revoca;

3) in subordine, accertare che il credito richiesto col decreto ingiuntivo è dovuto in misura inferiore, eventualmente con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, e rideterminare la minore somma che dovesse risultare dovuta.

In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CNAP come per legge”.

Per l'opposta:

“Si dichiara di concludere in conformità alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta.

L'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione voglia:

in via principale:

A) rigettare ogni avversa domanda e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata:

B) dichiarare tenuti e per l'effetto condannare,

ed in proprio, nella

loro qualità di fideiussori, i Sig.ri

e

, a pagare in favore dell'esponente, in solido tra di loro, la somma di € 21.817,20, derivante dal saldo debitore portato dal conto corrente n. 11889/55, aperto in data 09.03.2005, oltre interessi al tasso convenzionale del 12,95% (e comunque nei limiti della L. 108/96) dal 06.03.2019 al saldo effettivo;

C) sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con citazione notificata il 21 giugno 2019, la
hanno
convenuto in giudizio la soc. coop., in
opposizione al decreto ingiuntivo n. 161/2019, depositato il 23 aprile 2019 e
notificato il 13 maggio 2019, per il pagamento della somma di Euro 21.817,20,
oltre a interessi e spese, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 11889/55,
con apertura di credito ivi regolata, eccedendo l'incompetenza territoriale in base
al foro del consumatore, la nullità del decreto per carenza di prova scritta, la
nullità del contratto per difetto di forma scritta, la prescrizione quinquennale del
credito e il comportamento scorretto della banca, nonché la nullità della
fideiussione per contrarietà a norme imperative, e chiedendo, pertanto, dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Oristano in favore del Tribunale di Cagliari,
dichiararsi la nullità o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in
subordine, determinarsi la somma eventualmente dovuta.

Si è costituita in giudizio la soc.
coop., contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via
subordinata, per la condanna al pagamento del debito residuo.

La causa, istruita a mezzo di documenti, è stata tenuta in decisione sulle
conclusioni sopra trascritte il giorno 15 aprile 2022, a seguito di trattazione scritta
in luogo dell'udienza, *ex art.* 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020, concessi i termini per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di opposizione sono i seguenti.

1.1. Con il primo motivo, si eccepisce l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Oristano, in quanto alla società opponente, avente sede legale in
Cagliari, si applicherebbe la tutela del consumatore, quale microimpresa.

1.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per
carenza di prova scritta del credito, in quanto la firma apposta dal dirigente alla
certificazione del credito non sarebbe leggibile.



1.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, in quanto firmato dal solo correntista e non dal rappresentante della banca.

1.4. Con il quarto motivo, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi ed ai pagamenti rateali.

1.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la illegittimità delle condizioni economiche applicate, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto ed agli interessi ultralegali.

1.6. Con il sesto motivo, si eccepisce la scorrettezza del comportamento tenuto dalla banca attraverso la segnalazione alla centrale d'allarme interbancaria e la revoca della linea di credito.

1.7. Con il settimo motivo, si eccepisce la nullità del contratto di fidejussione per contrarietà alle norme imperative sull'antitrust, in relazione alla conformità di determinate clausole allo schema ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia.

2. Pregiudizialmente, d'ufficio, va rilevata l'improcedibilità della domanda d'ingiunzione per difetto di mediazione obbligatoria, trattandosi di pretesa in materia di contratti bancari, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010.

2.1. La Corte di Cassazione, in corso di causa, intervenendo su una questione di massima di particolare importanza ed intendendo superare la soluzione accolta nella sentenza n. 24629 del 2015, incontrastata per anni, con la sentenza a Sezioni unite n. 19596 del 2020, ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, dopo l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il provvedimento sull'istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, che va incontro alla pronuncia di improcedibilità, ove non si attivi.

2.2. Nella specie, nonostante sia stato assegnato alle parti, con ordinanza all'esito della prima udienza, comunicata il 19 marzo 2020, dopo la pronuncia



sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lett. a), D.Lgs. cit., il termine di giorni quindici per l'esperimento del tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione, sul rilievo d'ufficio, implicito nella fissazione di un termine non richiesto dalle parti, del mancato promuovimento della procedura, che deve di regola avvenire prima della lite, è assolutamente pacifico che il prescritto tentativo in sede di mediazione non è stato esperito da nessuna delle parti, nemmeno dopo la scadenza del termine, per l'intero corso del processo; inoltre, nonostante il mutamento di giurisprudenza, pur avendovi interesse nel nuovo assetto risultante dal principio di diritto sopra richiamato, la parte opposta neanche ha chiesto di essere rimessa in termini per l'esperimento del tentativo di conciliazione, al fine di far sopravvenire la condizione di procedibilità mancante, se non in modo del tutto tardivo con la memoria di replica.

2.3. Non ha importanza il fatto che l'ordinanza avvertisse, per il caso di inosservanza del termine fissato, della improcedibilità della opposizione, anziché della domanda d'ingiunzione, in quanto tale avvertimento non costituiva un elemento essenziale della disposizione giudiziale ed essa non poteva, né voleva, porsi in contrasto con la norma processuale, conformandosi, piuttosto, all'interpretazione allora corrente, al tempo in cui in cui l'atto doveva compiersi, nel senso di porre l'onere a carico della parte opponente; non doveva la parte opposta, per ciò solo, lasciar inutilmente decorrere il termine all'uopo stabilito, condividendo l'inerzia dell'altra parte, alla luce dell'interpretazione sopravvenuta, ed in ogni caso doveva immediatamente proporre l'istanza di rimessione, dopo lo spirare del termine e il sopraggiungere di un orientamento difforme e sfavorevole, al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni, volendo far riconoscere al mutamento di giurisprudenza quel carattere di assoluta imprevedibilità che è richiesto per la *restitutio in integrum* e con esso, anche tenuto conto del contenuto del provvedimento di fissazione del termine, il presupposto della non imputabilità alla parte medesima della improcedibilità che è conseguita al mancato esperimento del tentativo di conciliazione nello stesso termine.



2.4. Non risulta avverata, pertanto, la condizione di procedibilità della domanda di pagamento, a mezzo dell'atto d'impulso di cui era onerata la parte che l'aveva proposta, benché nelle forme speciali del procedimento per ingiunzione.

3. Conclusivamente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata improcedibile la domanda d'ingiunzione.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinabile in base alla domanda d'ingiunzione, e della complessiva attività svolta, relativamente alle fasi di studio, introduzione e decisione, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 2, terzo scaglione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) dichiara improcedibile la domanda d'ingiunzione;
- 3) condanna l'opposta al rimborso, in favore degli oppositori, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 3.865,75, di cui per compensi Euro 3.235,00 e per esborsi Euro 145,50, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Oristano, il 31 agosto 2022.

Il Giudice

(dott. Antonio Angioi)

